PROVINCIA DI PESCARA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

L'anno **duemiladiciannove** il giorno **venti** del mese di **Dicembre** nel Palazzo della Provincia si è riunito il Consiglio Provinciale, in seduta pubblica di seconda convocazione con l'intervento dei Signori:

Cognome e Nome		Carica	Presenti	Assenti
1)	ZAFFIRI ANTONIO	Presidente	SI	
2)	GIANCOLA MAURIZIO	Vice Presidente	SI	
3)	BERARDINUCCI DAVIDE	Consigliere		SI
4)	CAMPLESE EMIDIO	Consigliere	SI	
5)	CHIACCHIA GIANNI	Consigliere	SI	
6)	DI DONATO NUNZIO	Consigliere		SI
7)	ORLANDO ALESSIO	Consigliere	SI	
8)	PACE PIERPAOLO	Consigliere		SI
9)	RUGGERO LINO	Consigliere		SI
10)	SANTORO MORIONDO	Consigliere		SI
11)	SBORGIA FRANCESCA	Consigliere		SI
12)	TULLI GIUSEPPINA	Consigliere		SI
13)	VESPA DOMENICO	Consigliere		SI
Totale			5	8

Partecipa segretario Generale DR. MICHELE FRATINO.

N° Delibera: **CP-2019-0000073**

Oggetto
REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI LEGALI ESTERNI

Deliberazione del Consiglio Provinciale n°73 del 20/12/92019.

OGGETTO: Proposta di delibera n.271 del 12.12.2019 **"***Regolamento per l'affidamento degli incarichi legali esterni".*

Conclusa la trattazione del p. 3 all'odg, si passa alla trattazione del p.4 all'odg "*Regolamento per l'affidamento degli incarichi legali esterni".*

Relaziona in merito il Segretario Generale, Dr.Michele Fratino, il quale ripercorre i passaggi essenziali dell'iter amministrativo e delle ragioni, di fatto e diritto, che hanno portato alla redazione della proposta di delibera.

Quindi,

IL CONSIGLIO

PREMESSO che, si è reso necessario predisporre un regolamento per il conferimento degli incarichi ai legali ed avvocati esterni;

ATTESO che la materia è stata oggetto di numerosi interventi, sia legislativi che dottrinari, ed in particolare dell'art. 17 del d.lgs. n. 50 del 2016.

RILEVATO che il Consiglio di Stato ha fornito, in data 09.10.2017, un parere interlocutorio circa le linee guide ANAC per affidamento servizi legali precisando, tra l'altro che " *per espressa indicazione del codice dei contratti pubblici, i servizi legali di cui all'art. 17, comma 1, lett. d) sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni del codice, anche in ragione di una rilevante – anche se non esclusiva – componente fiduciaria delle scelte, che pure deve essere tenuta in considerazione. […]Ciò posto, all'atto di intervenire per la prima volta nella materia, appare necessario acquisire sulle indicazioni fornite dalle linee guida il parere del Consiglio nazionale forense, quale ente pubblico di rappresentanza istituzionale dell'avvocatura italiana, nonché del Ministero della Giustizia, quale Amministrazione vigilante sugli ordini professionali, e del Ministero dei trasporti e delle infrastrutture quale soggetto chiamato a dare attuazione alle disposizioni del codice. Rilevante, infine, appare anche l'apporto del Dipartimento per le politiche comunitarie della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Si invita, pertanto, codesta Autorità (ANAC) a voler sollecitare l'intervento dei soggetti pubblici precedentemente indicati e si resta in attesa di quanto richiesto al fine di esprimere il parere definitivo di questo Consiglio di Stato*";

VISTO il parere adottato dal Consiglio Nazionale Forense in data 15.12.2017 e pubblicato il 21.12.2017 il quale, in merito al tema dell'affidamento degli incarichi legali, rappresenta quanto di seguito: *"in conformità alle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE ed alla disciplina contenuta nel D Lgs 18/4/2016, n. 50 i servizi legali elencati all'art. 17, comma 1, lett d), del medesimo D Lgs 50/2016 possono essere affidati dalle amministrazioni aggiudicatrici in via diretta, secondo l'intuitus personae e su base fiduciaria, e nel rispetto dei principi generali che sempre guidano l'azione amministrativa, mentre gli altri servizi legali, ai sensi del combinato disposto dell'allegato IX al codice e degli att. 140 e ss., devono essere affidati mediante un procedimento comparativo di evidenza pubblica semplificato*.

CHE dalla lettura del predetto parere si evince che i servizi legali di cui all'articolo 17 comma 1 lettere d), che sono esclusi dall'applicazione del Codice dei contratti, devono pur sempre essere affidati nel rispetto dei principi di cui all'articolo 4 del codice medesimo ovvero di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità.

CONSIDERATO che il Consiglio di Stato- Commissione speciale - offre dei suggerimenti per i criteri di selezione dei professionisti per la creazione di un elenco, quali la valutazione del curriculum professionale e le esperienze in relazione alla competenza funzionale dell'amministrazione, mettendo in evidenza i profili da valorizzare e suggerisce di eliminare il principio di rotazione o sorteggio e di prevedere l'affidamento diretto qualora la controversia presenti elementi di effettiva particolarità, tali da giustificare una scelta indirizzata dalla specifica capacità professionale dell'avvocato;

VISTE le Linee guida n. 12 "Affidamento dei servizi legali "approvate dal Consiglio dell'Autorità ANAC con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018, con le quali l'Anac aderisce all'impostazione palesata dal Consiglio di Stato nel parere n.2017 del 3 agosto 2018, secondo la quale l'incarico conferito ad hoc costituisce invece un contratto d'opera professionale, consistendo nella trattazione della singola controversia o questione, ed è sottoposto al regime di cui all'articolo 17 (contratti esclusi).

Vista la legge n. 172/2017, di conversione del DL n, 148/2017 (c.d. decreto fiscale), che ha introdotto l'art. 13 bis alla Legge Forense, sull'equo compenso per gli avvocati, all'art. 19 quaterdecies. Il medesimo articolo estende l'applicazione dell'equo compenso anche nei confronti delle prestazioni a favore della Pubblica Amministrazione. .

Sulla base della votazione effettuata, per alzata di mano, che ha dato il seguente esito:

consiglieri presenti alla votazione: n° 5
voti favorevoli: n°5 (*Zaffiri Antonio, Camplese Emidio, Chiacchia Gianni, Giancola Maurizio, Orlando Alessio)*
voti contrari: n° 0
astenuti: **n° 0**
consiglieri assenti: n° 8 *(Berardinucci Davide, Di Donato Nunzio, Pace Pierpaolo, Ruggero Lino, Santoro Moriondo, Sborgia Francesca, Tulli Giuseppina, Vespa Domenico)*

DELIBERA

1.Di approvare il "Regolamento per l'affidamento degli incarichi legali esterni che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;

2.Di stabilire che il presente provvedimento sarà comunicato al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pescara;

3.Di dare mandato al Dirigente dell'Avvocatura di provvedere all'adozione dei provvedimenti conseguenti all'approvazione della presente deliberazione.

4.Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;

Quindi,

IL CONSIGLIO

stante l'urgenza

Sulla base della votazione effettuata, per alzata di mano, che ha dato il seguente esito:
consiglieri presenti alla votazione: n° 5
voti favorevoli: n° 5 ((*Zaffiri Antonio, Camplese Emidio, Chiacchia Gianni, Giancola Maurizio, Orlando Alessio)*
voti contrari: n° 0
astenuti: **n° 0**
consiglieri assenti: n° 8 *(Berardinucci Davide,Di Donato Nunzio,Pace Pierpaolo, Ruggero Lino, Santoro Moriondo, Sborgia Francesca, Tulli Giuseppina, Vespa Domenico)*

D E L I B E R A

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI LEGALI ESTERNI

Art 1. oggetto

Il presente regolamento disciplina le modalità ed i criteri per il conferimento degli incarichi di patrocinio legale dell'Ente a professionisti esterni all'amministrazione, nel rispetto dei principi di efficacia, economicità, imparzialità e trasparenza.

Rientrano in questo ambito tutti gli incarichi di assistenza, difesa e rappresentanza della Provincia conferiti per il patrocinio legale in materia giudiziale e stragiudiziale, innanzi a tutte le Autorità giurisdizionali, in tutti i gradi di giudizio, anche esecutivi e di ottemperanza.

ART 2. Ambito di applicazione

Al fini dell'assistenza, della rappresentanza e difesa in giudizio, del recupero crediti vantati, della predisposizione di pareri, la Provincia di Pescara si avvale in via principale del personale in servizio presso l'Avvocatura interna, in possesso della necessaria abilitazione professionale e dell'iscrizione in apposito elenco speciale degli Avvocati addetti agli Uffici legali presso Enti Pubblici, annesso all'Albo dell'Ordine degli Avvocati.

L'attività di patrocinio legale e consulenza, nel rispetto delle procedure previste dal presente regolamento può essere attribuita ad avvocati del libero foro, previa deliberazione del Presidente della Provincia, nei casi in cui i legali dell'Avvocatura interna chiedano espressamente l'affidamento di detto incarico a causa di:

- comprovato carico di lavoro, per cui non potrebbero garantire la dovuta attenzione alla controversia;
- nel caso in cui entrambi i legali dichiarino situazioni di incompatibilità o conflitto di interessi con la/le controparte/i ;
- la vertenza rivesta carattere di particolare complessità e/o richiede competenze professionali non in possesso degli legali dell'Avvocatura interna.

Art 3. Istituzione dell'Albo dei legali esterni

La Provincia istituisce un albo contenente un elenco aperto di avvocati esterni accreditati, al quale attingere per l' affidamento dell'incarico di patrocinio legale e consulenza.
L'Albo è suddiviso nelle seguenti sezioni in riferimento al contenzioso:

- Civile
- Amministrativo
- Diritto del lavoro - pubblico impiego
- Penale
- Tributario;
- Altre materie

L'Elenco sarà tenuto a cura del Servizio Avvocatura presso la Segreteria Generale e sarà pubblicato sul sito della Provincia di Pescara nella sezione Amministrazione trasparente.

Art 4. Requisiti per l'iscrizione all'albo

All'Albo possono essere inseriti singoli professionisti.
In caso di associazioni professionali o società di avvocati, la domanda di iscrizione dovrà essere presentata dai singoli professionisti.
I requisiti richiesti per l'iscrizione sono:
1. Iscrizione all'Albo degli Avvocati presso di Foro di competenza da almeno 3 (tre) anni;
2. Eventuale abilitazione al patrocinio dinanzi le Giurisdizioni superiori e iscrizione al relativo Albo Speciale degli Avvocati;
3. godimento dei diritti civili e politici;
4. capacità a contrarre con la P.A. a norma di legge;
5. assenza di condanne penali e/o di provvedimenti che riguardino l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
6. non avere in corso, in proprio o in qualità di difensore di altre parti, cause promosse contro la Provincia di Pescara;
7. essere in possesso dell'obbligatoria assicurazione Responsabilità Civile Professionale.
8. l'assenza di cause di incompatibilità a patrocinare nell'interesse dell'Ente, l'assenza di conflitti d'interesse rispetto all'eventuale incarico da affidarsi, sarà oggetto di dichiarazione sostitutiva da rendersi precedentemente al formale affidamento dell'incarico stesso.

Art 5 . Procedura per l'inserimento

L'iscrizione all'Albo avviene a seguito di apposito avviso pubblico di manifestazione di interesse e su domanda del singolo professionista, secondo le modalità stabilite nel presente Regolamento.
Nella domanda di iscrizione, debitamente sottoscritta da inviarsi all'indirizzo pec.: servizio.contenzioso@pec.provincia.pescara.it, il professionista dovrà:
1. dichiarare il possesso dei requisiti di cui all'art 4 del presente regolamento;
2. indicare numero di codice fiscale, partita iva, indirizzo mail e pec , numero di telefono;
3. allegare curriculum vitae e professionale comprovante il possesso di specializzazione e/o esperienza nelle materie relative alle Sezioni in cui si chiede di essere incluso;
4. indicare le Sezioni in cui si richiede di essere inserito;
5. allegare copia della polizza di responsabilità professionale.

Ogni sei mesi l'albo verrà aggiornato con l'inserimento di nuovi professionisti che faranno pervenire la domanda successivamente al primo inserimento.
Parimenti i professionisti già inseriti potranno far richiesta di cancellazione o inserimento in altra Sezione.

Art. 6 Modalità di conferimento dell'incarico

L'avvocato a cui conferire l'incarico sarà individuato, tenendo conto dei requisiti dettati dagli articoli precedenti, tra coloro i quali sono iscritti all'albo per le relative sezioni tenendo conto dei curricula presentati e dei casi trattati.
La scelta è fatta applicando un criterio di rotazione, tenendo conto della coerenza tra l'oggetto della causa e la specializzazione dichiarata, nonché del Foro di competenza della causa.
E' fatta salva la possibilità di affidare l'incarico a professionista non iscritto all'albo nei casi di:
1. comprovata particolarità della controversia che per la complessità e rilevanza delle questioni trattate siano tali da richiedere una specifica capacità professionale;
2. prosecuzione nei successivi gradi del giudizio o evidente consequenzialità (esecuzione)
3. giudizi aventi ad oggetto la medesima materia o comunque connessi a giudizi precedenti.
Il funzionario incaricato deve sempre acquisire dal professionista il preventivo di parcella, elaborato

secondo il D.M. 55 del 2014, salvo i casi di particolare rilevanza e complessità dell'incarico.

Art.7 Formalizzazione dell'incarico

L'incarico verrà conferito con decreto presidenziale e mediante la sottoscrizione di apposita convenzione, regolante il rapporto giuridico e l'aspetto economico con il professionista, quest'ultimo in relazione al preventivo di parcella reso.

Art.8 obblighi del professionista

Il professionista con l'accettazione dell'incarico si impegna:
1) ad aggiornare costantemente l'Ente per iscritto: sullo stato generale del giudizio, sul rischio di soccombenza, sull'esito delle singole udienze e sulla attività istruttoria posta in essere.
2) ad inviare copia delle citazioni, memorie e di ogni scritto difensivo, nonché copia degli atti delle controparti;
3) a esprimere parere motivato, su richiesta dell'Ente, circa la convenienza e l'opportunità di esperire ulteriori gradi di giudizio o di prosecuzione del giudizio.
4) ad esprimersi tempestivamente, in caso di affidamento dell'incarico e di richiesta da parte dell'Ente, sulla sussistenza o meno di fondate ragioni per l'eventuale composizione bonaria della vicenda oggetto di giudizio mediante transazione, rinuncia o conciliazione, fornendo parere motivato senza ulteriori oneri economici per la Provincia;
4)a intrattenere rapporti con i Settori/Servizi dell'Ente , ove necessario per l'attività difensiva, anche ai fini del reperimento e dell'acquisizione di ogni documentazione necessaria.
Nel caso in cui, per l'esercizio dell'incarico, il professionista ritenga necessario nominare un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dal professionista, il quale rimane unico responsabile nei confronti dell'Ente, e non comporta oneri aggiuntivi per l'Ente.

Art.9 corrispettivo e liquidazione parcella

Il corrispettivo verrà stabilito tendo conto dei parametri forensi come stabiliti dal DM n.55/2014, e s.mm.e ii , tenendo conto del valore, delle caratteristiche, urgenza, importanza e delle difficoltà delle questioni giuridiche e di fatto.
Il servizio Avvocatura provvederà all'impegno di spesa e alla successiva liquidazione del compenso dietro presentazione di regolare fattura, secondo le disposizioni fiscali.
Il compenso verrà liquidato al termine dell'incarico, salvo gli anticipi dovuti per spese vive , se dovuti (contributo unificato, bolli ecc).

Art.10 recesso del professionista

Il professionista può recedere dall'incarico dandone idonea giustificazione, con diritto al compenso per la sola attività svolta.
Il diritto di recesso dovrà essere esercitato in modo da evitare danni alla Provincia.

Art.11. Cancellazione dall'albo

Il Dirigente del Servizio Avvocatura dispone la cancellazione dell'Albo dei professionisti che:
- abbiano richiesto la cancellazione
- siano incorsi in gravi inadempienze
- abbiano rinunciato all'incarico senza giustificato motivo

- abbiano perso i requisiti di cui all’art.4.

Art.12 Disposizioni finali

Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si rinvia alle norme vigenti in materia e al Codice di Deontologia professionale.

PROVINCIA DI PESCARA

Allegato alla delibera n. CP-2019-0000073 del 20/12/2019

Oggetto: REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI LEGALI ESTERNI

Pareri espressi dai responsabili dei Servizi ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 – Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali:

Parere sulla regolarità tecnica: Positivo

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non rispondenti a verità, come stabilito dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, ai sensi di quanto previsto dall'art. 47 del medesimo D.P.R., dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, così come disposto dall'art. 6, comma 2 e dall'art. 7 del Codice di Comportamento di cui al D.P.R. n. 62/2013.

Pescara, lì 13/12/2019

Il Responsabile
f.to DR. MICHELE FRATINO

Parere sulla regolarità contabile: Positivo

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non rispondenti a verità, come stabilito dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, ai sensi di quanto previsto dall'art. 47 del medesimo D.P.R., dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, così come disposto dall'art. 6, comma 2 e dall'art. 7 del Codice di Comportamento di cui al D.P.R. n. 62/2013.

Pescara, lì 17/12/2019

Il Responsabile
f.to Dott.ssa VALENTINA LONGO

PROVINCIA DI PESCARA

Letto, confermato e sottoscritto:

Il Presidente
f.to ANTONIO ZAFFIRI

Segretario Generale
f.to DR. MICHELE FRATINO

Certificato di pubblicazione

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questa Provincia, dove rimarrà affissa per 15 gg. consecutivi, dal giorno 09/01/2020

Pescara, lì 09/01/2020

Il Responsabile
f.to GLORIA CANIATO

Certificato di esecutività

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 20/12/2019.

Essendo stata dichiarata immediatamente esguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.

Pescara, lì 20/12/2019

Il Responsabile
f.to GLORIA CANIATO

Certificato di avvenuta pubblicazione

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 09/01/2020 al 24/01/2020

Pescara, lì 24/01/2020

Il Responsabile
f.to GLORIA CANIATO